

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-1257 del 13/03/2018
Oggetto	Concessione di pertinenza idraulica ad uso area cortiliva a servizio di capannone COMUNE: Casalecchio di Reno (Bo) CORSO D'ACQUA: fiume Reno, sponda destra TITOLARE: G.V.G. Srl CODICE PRATICA N. BO16T0049
Proposta	n. PDET-AMB-2018-1299 del 12/03/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno tredici MARZO 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI BOLOGNA

OGGETTO: concessione di pertinenza idraulica ad uso area cortiliva a servizio di capannone

COMUNE: Casalecchio di Reno (Bo)

CORSO D'ACQUA: fiume Reno, sponda destra

TITOLARE: G.V.G. Srl

CODICE PRATICA N. BO16T0049

IL DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di Demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.e i, che istituisce l'Agencia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agencia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (DLgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna (DGR) n. 2173/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale di

ARPA con Delibera n. 87/2015 che istituisce la nuova Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) e le assegna la competenza all'esercizio delle nuove funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 96/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico di ARPAE con decorrenza dal 01/01/2016 ed in via transitoria nelle more del completamento del processo di riordino del sistema di governo territoriale di cui alla LR n. 13/2015;
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- La DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie regionali di cui agli art. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'art. 15 comma 11 della medesima Legge;
- la Delibera del Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 702/2017 concernente l'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura, con decorrenza dal 01/09/2017;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 08/2018 di incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna alla scrivente Patrizia Vitali;

considerato che con la L.R n.7/2004, si è provveduto a disciplinare il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del titolo concessorio all'utilizzo del Demanio idrico, determinando le tipologie di utilizzo e i relativi canoni da applicare;

vista l'istanza acquisita al PG 2016.206543 del 23/03/2016 (Prat. BO16T0049) presentata dalla società G.V.G. Srl, C.F./P.I. 05067560481 con sede legale in Firenze (Fi), via Bonifacio Lupi n.7, in persona del legale rappresentante Gennaro Grosso, nato a Napoli (Na) il 21/06/1955, C.F. GRSGNR55H21F839Q, con cui si richiede la concessione di pertinenza idraulica ad uso area cortiliva a servizio di capannone in comune di Casalecchio di Reno (Bo), sulla sponda destra del fiume Reno, area identificata catastalmente al foglio 25, mappale 2206 parte, occupante una superficie di mq 248,77;

preso atto del nulla osta idraulico del Servizio Area Reno e Po di Volano dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, acquisito agli atti ai sensi del R.D. 523/1904, con PGBO.2018.3291 del 09/02/2018, espresso in senso favorevole con prescrizioni ed allegato come parte integrante del presente atto (allegato 1);

preso atto che la suddetta area è stata trasferita nelle disponibilità del Demanio idrico a partire dal 03/06/2015, come riportato nel nulla osta idraulico rilasciato dal Servizio Area Reno e Po di Volano in seguito a comunicazione dell'Agenzia del Demanio con prot. n. 2015/9231/B01, precedente locatore dell'area fino a tale data;

verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese d'istruttoria di € 75,00;
- del canone anticipato 2018 di € 251,88;
- dei canoni per occupazione pregressa relativi al periodo dal 03/06/2015 al 31/12/2017 di complessivi € 650,69;
- del deposito cauzionale di € 251,88;

Preso atto dell'avvenuta sottoscrizione per accettazione del disciplinare di concessione in coda al presente atto da parte dei concessionarii in data 01/03/2018, assunta agli atti con PGBO.2018.5324 del 05/03/2018;

preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario della Struttura all'uopo incaricato, con visto della P.O. di competenza, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

Visti:

Il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523;

la Legge 23 dicembre 2000, n. 388;

la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7;

la Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 4;

la Deliberazione di Giunta Regionale 18 Giugno 2007, n. 895 recante "Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";

la Deliberazione della Giunta Regionale 18 Maggio 2009, n. 667 recante "Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)";

la Deliberazione della Giunta Regionale 29 Giugno 2009, n. 913 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";

la Deliberazione della Giunta Regionale 11 Aprile 2011, n. 469 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";

la Deliberazione della Giunta Regionale 17 Febbraio 2014, n. 173 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";

la L.R. n. 2/2015 art. 8 recante "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del Demanio idrico", stabilendo nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico; nonché fissato l'importo minimo del deposito cauzionale.

Attestata la regolarità amministrativa,

visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.e ii.

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa,

1) di rilasciare alla società G.V.G. Srl, C.F./P.I. 05067560481 con sede legale in Firenze (Fi), via Bonifacio Lupi n.7, in persona del legale rappresentante pro tempore, la concessione di pertinenza idraulica ad uso area cortiliva a servizio di capannone in comune di Casalecchio di Reno (Bo) sulla sponda destra del fiume Reno, area identificata

catastalmente al Foglio 25, mappale 2206 parte, occupante una superficie di mq 248,77;

2) di stabilire che la concessione ha decorrenza dalla data di adozione del presente atto e **durata sino al 31/12/2023** (ai sensi dell'art. 17 della L.R. n.7/2004) ed il concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà esplicitamente presentare domanda di rinnovo prima della scadenza;

3) di stabilire che le condizioni da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale, sono contenute nel disciplinare in coda alla presente Determinazione dirigenziale;

4) di stabilire che le ulteriori condizioni e prescrizioni tecniche da osservarsi per la realizzazione delle opere e l'utilizzo del bene demaniale sono contenute nel nulla osta idraulico del Servizio Area Reno e Po di Volano dell'Agencia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, acquisito agli atti con PGB0.2017.15040 del 29/06/2017, ed allegato al presente atto (allegato 1);

5) di stabilire che il **canone annuale per occupazione ad uso area cortiliva a servizio di capannone** di mq 248,77, calcolato in applicazione dell'art. 20 della L.R. 7/2004 e ss.mm.e ii. secondo gli aggiornamenti delle Delibere regionali citate in premessa e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, **è fissato in € 251,88 per l'anno 2018**, versato in data 02/03/2018 a favore di "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" mediante bonifico presso Poste Italiane S.p.A. IBAN: IT36R0760102400001018766509;

6) di dare atto che è stato corrisposto il **canone pregresso 2015** per il periodo dal 03/06/2015 al 31/12/2015 in ragione di 7 ratei mensili ($€ 251,88 : 12 = 20,99 \times 7$) per l'importo di € 146,93 ed i **canoni pregressi 2016 e 2017** di complessivi € 503,76 **per l'importo totale di € 650,69**, versati in data 02/03/2018 a favore di "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" mediante bonifico presso Poste Italiane S.p.A. IBAN: IT36R0760102400001018766509;

7) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2018, saranno rivalutati automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno (fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita DGR, ai sensi dell'art. 8 della LR n. 2/2015);

8) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2018, entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione, applicando le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni sul c/c postale n. 1018766509 intestato a "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" o tramite bonifico presso Poste italiane con IBAN: IT 36 R 07601 02400 001018766509;

- trasmettere alla **Struttura concedente** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

9) di dare atto che **il deposito cauzionale** pari ad una annualità del canone, quantificato nell'importo di **€ 251,88** è stato versato in data 02/03/2018 su c/c intestato a Regione Emilia Romagna - Presidente della Giunta regionale mediante bonifico presso Poste Italiane S.p.A., IBAN: IT18C0760102400000000367409;

10) di stabilire che in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà procedere al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22 Dicembre 2009 n.24;

11) di dare atto che l'importo dell'imposta di registro dovuta è inferiore a € 200,00, secondo quanto stabilito dal D.L. n.104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 128 del 8/11/2013 e pertanto la registrazione andrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15.05.98;

12) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

13) Di dare atto che il responsabile del procedimento è la P.O. Gestione Demanio Idrico Ubaldo Cibin;

14) dare pubblicità e trasparenza al presente atto secondo quanto previsto dall'art. 23 Decreto Legislativo 14 marzo

2013, n. 33 e ss.mm.e ii. mediante pubblicazione sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente.

Avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D. Lgs. 2.7.2010 n. 104 art. 133 c. 1 b).

Patrizia Vitali

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche alle quali è vincolata la concessione di occupazione demaniale richiesta da

TITOLARI: G.V.G. Srl, C.F./P.I. 05067560481 con sede legale in Firenze (Fi), via Bonifacio Lupi n.7

art. 1

Oggetto di concessione

COMUNE: Casalecchio di Reno (Bo), corso d'acqua fiume Reno, sponda destra

COORDINATE CATASTALI: foglio 25, mappale 2206 p.;

TIPO DI CONCESSIONE: concessione di pertinenza idraulica ad uso area cortiliva a servizio di capannoni occupante una superficie di mq 248,77

PROCEDIMENTO: B016T0049 su istanza acquisita al PG 2016.206543 del 23/03/2016

art. 2

Condizioni generali

Il presente Disciplinare tecnico è rilasciato per l'occupazione demaniale e l'esecuzione delle opere in oggetto secondo l'ubicazione le modalità indicate nei disegni e con le ipotesi istituite nel progetto allegato alla domanda suddetta, nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione, salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi. L'utilizzo del bene demaniale dovrà essere esclusivamente quello indicato nel presente atto.

Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.

La presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti demaniali, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica.

Il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa.

Il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi. Il risarcimento per gli eventuali danni che fossero arrecati a terzi per l'opera assentita saranno a totale carico del Concessionario.

Tutte le opere inerenti e conseguenti al presente disciplinare tecnico saranno a carico esclusivamente del Concessionario.

Art. 3

Variazioni alla concessione e cambi di titolarità

Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nella cartografia allegata, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione della Amministrazione concedente.

La concessione si intende rilasciata al soggetto ivi indicato; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza alla scrivente Struttura entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e tutti gli oneri derivanti dal presente atto dovranno essere assunti dal nuovo concessionario.

Art. 4

Durata e rinnovo della concessione

La concessione ha efficacia dalla data di adozione dell'atto e la scadenza, ai sensi dell'art. 17 della LR n.7/2004, è fissata al 31/12/2023. L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 19, comma 1, L.R. 7/2004, alla revoca della stessa, qualora sussistano motivi di sicurezza idraulica, ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo. Il concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà esplicitamente presentare domanda di rinnovo prima della scadenza e versare il conseguente canone annuo, nei termini indicati dall'art. 18 della LR n.7/2004.

Art. 5

Rinuncia e cessazione dell'occupazione demaniale

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione alla scrivente Struttura prima della scadenza della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare la rinuncia alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, entro la scadenza della concessione. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte della scrivente .

Alla cessazione dell'occupazione, per qualunque causa determinata, il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi e nei tempi indicati dall'Amministrazione concedente. Qualora il Concessionario non provvedesse, l'Amministrazione può provvedere d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato.

Art.6

Canone annuo e cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante.

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e delle condizioni derivanti dalla presente concessione, secondo le modalità e l'importo ivi indicati. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario, previa verifica dell'ottemperanza agli obblighi inerenti il pagamento del canone annuo e il ripristino dei luoghi.

Art.7

Vigilanza e violazioni agli obblighi di concessione

Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza.

La destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comportano la decadenza della concessione a norma dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004

L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.

Art.8

Condizioni e prescrizioni tecniche

Il concessionario è tenuto inoltre al rispetto delle specifiche condizioni e prescrizioni tecniche da osservarsi per la realizzazione delle opere e l'utilizzo del bene demaniale, contenute nell'autorizzazione idraulica rilasciata dal Servizio Area Reno e Po di Volano dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, trasmessa al titolare in allegato al presente atto.



SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO

SEDE DI BOLOGNA

IL RESPONSABILE

DOTT. CLAUDIO MICCOLI

	TIPO	ANNO	NUMERO
REG.	rif. FILESEGNATURA.XML		
DEL	rif. FILESEGNATURA.XML		

RIF. PRATICA. BO16T0049

spett.le ARPAE Emilia-Romagna
Struttura Autorizzazioni e Concessioni
(SAC) di Bologna - Unità Demanio Idrico
Viale della Fiera 8
40127, Bologna

via PEC: aobo@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Pratica demanio BO16T0049 – G.V.G. – Fiume Reno – Comune di Casalecchio di Reno
Nullaosta Idraulico

Vista l'istanza della ditta G.V.G., assunta al PG.2016.0206543 del 23/03/2016, riguardante la richiesta di concessione per utilizzo di una porzione del Demanio Idrico situata in prossimità del Fiume Reno, come identificata nella planimetria allegata all'istanza e distinta al Catasto Terreni del Comune di Casalecchio di Reno, foglio 25 come parte del mappale 2206 da adibirsi ad area cortiliva a servizio o pertinenza di capannoni;

verificato che la suddetta porzione è antistante all'unità immobiliare presso la quale i richiedenti svolgono la loro attività commerciale/artigianale;

verificato altresì che la suddetta area è stata traferita nelle disponibilità del Demanio Idrico a partire dal 03/06/2015 come da comunicazione dell'Agenzia del Demanio prot. N. 2015/9231/BO1 ricevuta al PG.2015.0390817 del 08/06/2015 e che prima di allora la stessa area era locata da parte dell'Agenzia del Demanio alla stessa sig.ra Sgarzi Simona (ex scheda BOB0763).

verificato inoltre che l'area richiesta è al di fuori dell'alveo attivo e, se pure in sua prossimità, è identificata nel PsAI Reno come facente parte delle "fasce fluviali con moderata probabilità di esondazione" (art. 18, fasce di pertinenza fluviale - PF.V. e PF.M.) in quanto risulta di fatto decisamente sopraelevata rispetto al letto di scorrimento del Fiume Reno anche in caso di eventi di piena ordinari;

visti altresì:

- il R.D. 25 luglio 1904, n.523 "Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie"
- la LR. N. 13 del 30/07/2015 in merito al trasferimento delle funzioni in materia di utilizzo del demanio idrico a codesta struttura

Viale della Fiera 8 tel. 051.527.4530
40127 Bologna fax 051.527.4315
Viale Cavour 77 tel. 0532 218811
44121 Ferrara fax 0532 210127

stpc.renovolano@regione.emilia-romagna.it
stpc.renovolano@postacert.regione.emilia-romagna.it

a uso interno DP	Classif	INDICE	LIV.1	LIV.2	LIV.3	LIV.4	LIV.5	Fasc.	ANNO	NUM	SUB
		5685							2017	353	

- la D.G. 2363/2016 “Prime direttive per il coordinamento delle agenzie regionali di cui agli articoli 16 e 19 della L.R. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'art. 15, comma 11, della medesima legge”

Si rilascia, per il prosieguo dell'istruttoria da parte di codesta Agenzia, il prescritto **nullaosta idraulico** per l'utilizzo da parte dei richiedenti della porzione di Demanio Idrico distinta al Catasto Terreni del Comune di Casalecchio di Reno, foglio 25 come parte del mappale 2206 da adibirsi ad area cortiliva a servizio o pertinenza di capannoni secondo la perimetrazione indicata negli elaborati grafici allegati all'istanza che costituiscono parte integrante del presente, alle seguenti tassative condizioni e prescrizioni:

- 1) L'area potrà essere adibita esclusivamente area cortiliva a servizio o pertinenza di capannoni e ne è vietato qualsiasi altro tipo di utilizzo;
- 2) È vietata la realizzazione di qualsiasi costruzione, manufatto, baracca, tettoia, muro, recinzione, ecc., anche a carattere di provvisorietà. In ogni caso la presente non costituisce alcun titolo di sanatoria o simili per il mantenimento delle strutture eventualmente presenti nell'area oggetto di concessione.
- 3) L'area demaniale in oggetto dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da detriti, scarichi o depositi di qualsiasi natura e consistenza. È altresì vietata qualsiasi modificazione altimetrica dell'area demaniale, mediante riporto o asportazione di materiale, di qualsiasi natura e consistenza.
- 4) Dovrà sempre ed in ogni caso essere consentito l'accesso al personale preposto alla vigilanza idraulica.
- 5) Il presente nullaosta riguarda l'area così come delimitata nella cartografia allegata nello stato di fatto riscontrato al momento del sopralluogo, pertanto il richiedente si dovrà fare carico di tutto quanto necessario perché la stessa sia idonea all'uso da lui richiesto.
- 6) I lavori da effettuarsi per porre rimedio ad eventuali effetti negativi sul corso d'acqua dovuti al presente nulla-osta (deposito di materiali, deviazione e/o ramificazione della corrente, innesco e/o accentuazione di erosioni, scalzamento di opere di difesa, intercettamento di rami e tronchi d'albero ecc. ecc.) sono a carico esclusivo dell'interessato.
- 7) Tutte le opere e gli oneri inerenti e conseguenti al presente nullaosta saranno a carico esclusivamente dell'interessato che pertanto lascia indenne il Servizio scrivente da qualsivoglia richiesta di risarcimento danni a cose e/o persone per qualsivoglia evento (come piene improvvise, erosioni, smottamenti o quant'altro) che possa avvenire all'interno dell'area in oggetto o essere causato direttamente o indirettamente verso chiunque interno o esterno all'area stessa.
- 8) Il presente nullaosta è rilasciato unicamente nei riguardi idraulici ed unicamente per le aree del Demanio Idrico di competenza del Servizio scrivente indipendentemente dalle condizioni che possono venire richieste dalle altre Amministrazioni interessate, è vincolato a tutti gli effetti alle vigenti disposizioni di legge in materia di polizia idraulica e dovrà essere mostrato dietro richiesta degli agenti preposti alla vigilanza del territorio.
- 9) Il presente nullaosta potrà essere revocato in qualsiasi momento senza possibilità di rivalsa alcuna da parte dell'utilizzatore dell'area per esigenze idrauliche o per il mancato rispetto delle prescrizioni ivi riportate oltre che per motivazioni legate alla tutela della pubblica incolumità.

Si precisa che il presente nullaosta è stato caricato sul sistema SISTEB per il prosieguo dell'iter istruttorio e che l'area in oggetto è stata indicativamente riportata in forma grafica sul sistema MokaWeb lasciando a codesta struttura l'onere della verifica della effettiva superficie occupata e la conseguente

determinazione del canone.


Per ulteriori informazioni o chiarimenti riguardanti la presente, è possibile rivolgersi ai Tecnici di questo Servizio Ing. Leonardo Guarnieri (051 5274488 – leonardo.guarnieri@regione.emilia-romagna.it) o Ing. Federico Marrani (051 5274225 – federico.marrani@regione.emilia-romagna.it).

Distinti Saluti.

Il Responsabile del Servizio
(Claudio Miccoli)
firmato digitalmente

LGM/fm


27/06/2017 - BO16T0049 NullaOsta idraulico.docx



REGIONE EMILIA-ROMAGNA (r_emirol)
Protezione Civile (AOO_PC)
PC/2017/0029674 del 05/07/2017 09:27:31

Scala	1:2.000	CoordinateStampa		
Sistema di riferimento	EPSG:25832	N.O.:	X: 681.083	Y: 4.927.614
DataStampa	2015-11-20	S.E.:	X: 681.459	Y: 4.927.106

Proprietà del Comune



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.